

Studio Nicco

Nicco Dott. William - Nicco Dott. Saverio – Lomazzo Dott.sa Elisabetta
Consulenti del Lavoro

Carcare, 17.05.2013

A tutti i Clienti
Loro sedi

MODULI PER L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

Si consegnano ai dipendenti i moduli per la richiesta dell'Assegno al nucleo familiare, già compilati con i dati in ns. possesso; **devono essere** restituiti allo studio **FIRMATI, DATATI E COMPILATI**:

- ✓ **DAL RICHIEDENTE L'ASSEGNO**: a pagina 6/8 e 7/8;
- ✓ **DAL CONIUGE DEL RICHIEDENTE**: a pagina 7/8;

Il modello deve essere compilato con i redditi del richiedente e dei suoi familiari relativi all'anno d'imposta 2012, si precisa che **deve essere compilata anche la riga dei totali**. Per i dati per i quali non c'è importo si prega di indicare 0 (zero).

Al modello firmato deve essere **ALLEGATA eventuale autorizzazione Inps** (Mod. ANF. 43) laddove necessarie e non già in possesso dello studio.

In caso di lavoratore che non ha ancora inoltrato la richiesta dell'assegno è possibile scaricare il modulo in bianco dal nostro sito o dal sito dell'INPS: www.inps.it - sezione moduli.

Si ricorda che l'ANF spetta per i seguenti componenti del nucleo familiare

- il richiedente;
- il coniuge non legalmente separato;
- i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) aventi un'età inferiore ai 18 anni;
- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro;
- i nipoti, di età inferiore ai 18 anni, a carico di un ascendente diretto (nonno o nonna) che siano in stato di bisogno e siano mantenuti da uno dei nonni.

Possono far parte del nucleo familiare anche i fratelli, le sorelle e i nipoti collaterali del richiedente (figli di fratelli e sorelle, minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che non abbiano diritto alla pensione ai superstiti e che siano orfani di entrambi i genitori).

Per i nuclei familiari con almeno quattro figli (rientrano in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 26 anni indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall'attività lavorativa) sono considerati per la determinazione dell'assegno, al pari dei figli minori, anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti.

Non fanno parte del nucleo del richiedente:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- il coniuge che ha abbandonato la famiglia;
- i figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio);
- i familiari di cittadino straniero non residenti in Italia;
- i figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente;
- i figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima;
- i figli ed equiparati maggiorenni, non inabili, anche se studenti o apprendisti;
- i figli minorenni o maggiorenni inabili che sono coniugati;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti (ad eccezione dei nipoti viventi a carico dell'ascendente) – anche se minorenni o inabili – che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti o sposati;
- i genitori e equiparati, e gli altri ascendenti.

Reddito del nucleo familiare

Il reddito del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70%, da lavoro dipendente o da prestazione derivante da lavoro dipendente (pensione, indennità di disoccupazione, indennità di maternità o malattia, ecc.).

Casi in cui occorre chiedere l'autorizzazione alla sede Inps:

- figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati;
- figli naturali (propri o del proprio coniuge) riconosciuti dall'altro genitore;
- figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
- fratelli, sorelle e/o nipoti collaterali;
- nipoti minori a carico del richiedente, nonno/a;
- inabilità di uno o più componenti il nucleo, in assenza della prescritta documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità al 100% (per i maggiorenni) o il diritto all'indennità di accompagnamento per i minorenni;
- familiari residenti all'estero in Stati membri dell'UE o convenzionati;
- collocamento etero-familiare di minori affidati a strutture pubbliche.

Ricordiamo che la restituzione della modulistica incompleta o non firmata o in ritardo rispetto all'elaborazione delle buste paga, causerà la sospensione degli assegni dal 01.07.2013, salvo il successivo pagamento degli arretrati a pratica compiuta.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.